

Trade & Customs

Italian Update

Luglio - Settembre, n. 3/2018

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

Single VAT area: recenti novità

A decorrere dall'1 luglio 2022 dovrebbe entrare in vigore il nuovo regime IVA relativo agli scambi intra-comunitari, così come previsto dalla proposta di Direttiva COM (2018) 329, che ha implementato una serie di disposizioni volte a dare concretezza ai principi dettati nella precedente proposta di Direttiva COM (2018) 569, la quale aveva introdotto il concetto di 'soggetto passivo certificato', per il quale si intende un operatore che riceve delle agevolazioni a fronte del riconoscimento della sua 'affidabilità' da parte dell'autorità fiscale (mutuando quanto già fatto in materia doganale per gli 'AEO').

In particolare, tra le principali novità apportare dalla proposta in esame, si segnala l'introduzione nel testo della Direttiva IVA 112/2006 dell'art. 13**bis** che definisce il 'soggetto passivo certificato' e dell'art. 17**bis** che, con riferimento al regime di call of stock, continua a prevedere semplificazioni esclusive per i soggetti che dispongono di tale riconoscimento.

Tra le novità più rilevanti, si evidenzia che il regime IVA definitivo comporterà che l'attuale meccanismo dell'inversione contabile potrà essere applicato esclusivamente nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto passivo certificato.

Ad oggi sono in corso i lavori per l'approvazione della succitata proposta di [Direttiva COM \(2018\) 329](#), la quale - come anticipato - dovrebbe prevedere l'introduzione del soggetto passivo certificato e del correlato regime IVA definitivo a decorrere dall'1 luglio 2022, come previsto dall'art. 2 della citata Direttiva secondo il quale 'Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'1 luglio 2022'.

Ulteriori vantaggi per l'operatore AEO

Attraverso un [comunicato](#) del 26 settembre u.s. l'Agenzia delle Dogane ha annunciato ulteriori benefici in favore dei soggetti in possesso dello status di AEO.

In tal senso, attraverso una nuova procedura messa a punto dall'Amministrazione, verranno velocizzate le attività di controllo che comportano il prelievo di campioni di merce da sottoporre ad analisi chimico/merceologica, al fine di apportare un ulteriore snellimento delle operazioni doganali.

Nello specifico - nel caso di campioni prelevati nel corso dell'accertamento doganale relativamente a dichiarazioni presentate da soggetti AEO - l'Ufficio garantisce una corsia preferenziale che include la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del campione: dal prelievo dello stesso fino all'emissione e notifica del rapporto di prova agli operatori interessati.

Nuova nozione di esportatore

A far data dal 31 luglio 2018 è entrata in vigore una nuova [definizione](#) (meno restrittiva) di esportatore, al fine di renderla più adeguata alle esigenze degli operatori economici e delle Amministrazioni doganali.

In tal senso, sarà considerato esportatore: i) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'UE nel proprio bagaglio personale; ii) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'UE; iii) inoltre, quando tale definizione non è applicabile, assumerà la qualifica di esportatore qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'UE che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.

Attraverso tale modifica, la nozione di esportatore è stata resa più flessibile, in quanto sarà sufficiente che una delle parti del contratto sulla base del quale le merci lasciano il territorio doganale dell'UE sia stabilito in tale territorio doganale.

Ciò premesso, si rileva come, anche a seguito della suddetta modifica, resta invariata la necessità per l'esportatore di essere stabilito all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Valore in dogana e Transfer Pricing

E' stata pubblicata la nuova guida in tema di valore in dogana e aggiustamenti dei prezzi da parte di Società correlate.

Il documento in commento, nello specifico, raccoglie i principi e i criteri che governano gli istituti del Valore in Dogana e del *Transfer Pricing*, rilevandone le similitudini e le differenze, con il preciso intento, tra l'altro, di fornire consigli e indicazioni alle Autorità doganali su come e quando tenere conto, nel valutare la conformità del valore in dogana dichiarato per la merce in sede di importazione, degli aggiustamenti intervenuti a seguito di *policies* di *Transfer Pricing*.

Di particolare interesse risulta essere quanto rilevato all'interno del Capitolo 5, paragrafo 3, del documento, intitolato '*Customs valuation treatment where a Transfer Pricing agreement indicates that the declared Customs value will be adjusted at a later date*', ove la WCO auspica l'adozione, da parte delle Autorità doganali dei singoli Stati, di un approccio comune relativamente alla valutazione dell'impatto che gli aggiustamenti di *Transfer Pricing* possono avere nella determinazione del valore doganale in sede di importazione.

Inoltre, giova segnalare come il successivo Capitolo 6 riporti un elenco di *good practices*, che la WCO reputa necessarie al fine di diffondere una migliore conoscenza degli istituti in esame nonché di promuovere l'utilizzo di soluzioni volte a consentire una più certa conformità del valore doganale dichiarato, di volta in volta, in sede di importazione. Tra queste *good practices*, di particolare interesse risulta essere l'espresso invito rivolto alle imprese, affinché le stesse possano confrontarsi costantemente con le Autorità doganali, ad esempio condividendo con queste ultime in merito al potenziale verificarsi di aggiustamenti successivi all'importazione anche presentando nei confronti delle medesime Autorità appositi interpellanti, che garantiscano alla singola impresa di agire legittimamente.

Per un eventuale approfondimento si rimanda al [testo](#) integrale del documento.

Linee guida in tema di origine non preferenziale

Con nota prot. 70339 del 16 luglio u.s. l'Agenzia delle dogane ha fornito chiarimenti in risposta a specifici quesiti che le sono state poste per la corretta determinazione dell'origine non preferenziale.

L'Ufficio, previa una panoramica normativa introduttiva, approfondisce le disposizioni che regolano l'attribuzione dell'origine non preferenziale a merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi.

In particolare, partendo dalla regola dell'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, occorrerà valutare che le merci di riferimento siano contemplate o meno tra quelle ricomprese nell'allegato 22-01 del Regolamento Delegato. In tal caso, si considererà che esse abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale nel paese o territorio in cui le regole contenute nel citato allegato sono soddisfatte o che è identificato dalle stesse.

Nell'ipotesi in cui le merci non siano ricomprese nel suddetto allegato, si potrà fare ricorso regole di lista contenute nella posizione comune elaborata dalla UE in sede di negoziati OMC (i quali però non sono vincolanti).

Il documento di prassi in commento, infine, si focalizza sul concetto di operazioni economicamente giustificate; si rimanda - in tal senso - al [testo](#) del documento di prassi per ulteriori dettagli nonché per gli esempi ivi riportati.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner responsabile
Global Trade & Customs
T: +39 06 809631
E: mfabio@kpmg.it

Aurora Marrocco

Senior Manager
Global Trade & Customs
T: +39 06 809631
E: amarrocco@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Luglio - Settembre, n. 3/2018

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.